

STATUTO

della

FASI - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA

APPROVATO AL CONGRESSO DEL 2-3-4 GIUGNO 2006

PREMESSA

Con atto privato del 13 Giugno 1993 in Peschiera Borromeo Via Carducci 25 rappresentanti di vari Circoli Sardi aderenti alla Lega dei Sardi, istituita il 18 Novembre 1973, hanno modificato, su mandato degli organismi della Lega stessa, la denominazione dell'Associazione esistente in Federazione Associazione Sarde in Italia (FASI).

Questo Atto è stato trascritto nell'Ufficio del Registro di Udine il 24 Giugno 1993 con Atto n. 4122. La Regione Autonoma della Sardegna nella figura dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale-Fondo Sociale con decreto n. 921/FS del 17 Novembre 1993 riconosce la Federazione in funzione della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 7/91.

Il primo Congresso della FASI tenutosi a Roma il 19 Febbraio 1994 ha formalizzato la nuova denominazione ed eletto i propri organismi sociali.

Le Associazioni aderenti riunite a Milano il giorno 2, 3, 4 Giugno 2006 presso Hotel Executive Via Don Luigi Sturzo a congresso hanno adeguato lo Statuto alla nuova legislazione.

CAPO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1)

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli del Codice Civile, sulle associazioni non riconosciute del Dlgs. 460/1997, della legge 383 del 7 dicembre 2000 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro è costituita l'associazione di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa che prende il nome di:

FASI - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA

più semplicemente denominata " FASI ", con Sede Sociale e Legale nel Circolo a cui appartiene il suo presidente o, in caso di difficoltà oggettiva, in altri locali approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Sede sociale e legale è attualmente a Milano in Via Daverio 7, sede dell'attuale presidente pro tempore e rappresentante legale della FASI.

La FASI si articola ed opera anche attraverso Circoscrizioni territoriali la cui giurisdizione ed il cui numero vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 2)

La FASI non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, è a struttura e gestione democratica e riconosce le sue radici nella storia dei primi centri sociali e ricreativi, sorti a sostegno dei sardi che emigravano nel mondo.

La FASI ha carattere nazionale non territoriale e ha funzione di coordinamento.

I soci non sono persone fisiche, ma Associazioni senza scopo di lucro.

Agisce a favore degli associati e dei terzi.

Essa ha per scopo di:

- a) promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo;
- b) sviluppare attività culturali, ambientali, didattiche, turistiche, sportive, ricreative e assistenziali di prevenzione sanitaria;
- c) promuovere e gestire corsi formativi;
- d) valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, la Federazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti nel territorio.

La FASI ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze sociali e istituzionali presenti nel territorio.

La FASI non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare la Federazione si propone di:

- a) salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei Sardi, in relazione con le altre identità locali e regionali;
- b) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folkloristici della Sardegna, in una relazione di scambio col territorio dove opera.
- c) svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione dei prodotti, dell'artigianato, del turismo della Sardegna con le Istituzioni nel territorio in cui opera;
- d) perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, popoli;

Al fine di realizzare gli scopi statutari a vantaggio della comunità, potrà sviluppare ogni attività anche di promozione commerciale.

CAPO II - I SOCI DELLA FEDERAZIONE

Art. 3) La FASI in ottemperanza alla normativa vigente, è aperta a tutte le realtà associative dei Sardi residenti e/o operanti in tutto il territorio nazionale, comunque denominate, costituite a norma della vigente legislazione in materia, sia nazionale che regionale, e che nel prosieguo del presente Statuto saranno chiamate "Associazioni".

La loro ammissione alla FASI - previa domanda in esecuzione di un deliberato esplicito dell'Assemblea dei soci - è condizionata al possesso, statutariamente previsto, dei requisiti seguenti:

- a) l'Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed è a struttura e conduzione democratica; promuove la solidarietà sociale; si basa sul volontariato, l'attività è prevalentemente gratuita.
- b) l'Associazione promuove gli interessi della Sardegna secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto e si fa carico dei problemi e delle attese dei Sardi così come definiti dall'art. 2 della Legge regionale nr. 7/91 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- c) l'Associazione è retta da organi di governo:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio o Comitato Direttivo e Presidente;e da organi di controllo e garanzia:
 - Revisori dei Conti e Probiviri.

Gli organi suddetti si rinnovano secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti sociali o, comunque, almeno ogni tre anni;

- d) l'Associazione accetta e rispetta lo Statuto sociale della FASI ed il relativo Regolamento di attuazione.

L'associazione dovrà comunque attenersi, nel proprio Statuto, a quanto prescritto nella legge Nr. 383/2000 e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

La permanenza dell'Associazione nella FASI è subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di attuazione.

Art. 4) Le Associazioni possono operare nel territorio indicato nel loro Statuto e Regolamento, anche tramite articolazioni periferiche, per favorire una più ampia partecipazione dei Sardi e dei soci in genere alle attività ed ai servizi delle Associazioni stesse.

Le Associazioni possono dare vita a gruppi di lavoro dei giovani e delle donne i quali esprimono, come da regolamento di attuazione, i rispettivi coordinamenti nazionali ed i responsabili che faranno parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 5) Le Associazioni appartenenti alle Circoscrizioni territoriali eleggono un proprio Coordinatore, membro di diritto del Comitato Esecutivo. Le modalità di elezione e i compiti dei Coordinatori delle Circoscrizioni e di settore sono demandati al Regolamento di attuazione. La carica elettiva di Coordinatore di Circoscrizione non è compatibile con altre cariche elettive in sede FASI.

La mancata elezione del Coordinatore di Circoscrizione o di Settore nei termini previsti dal Regolamento comporta l'esclusione dalle riunioni del Comitato Esecutivo sino ad elezione avvenuta. Tale elezione deve avvenire entro quaranta giorni dalla fine del Congresso.

CAPO III - GLI ORGANI DELLA FASI

Art. 6) Gli Organi Statutari della FASI sono:

- il Congresso ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Comitato Esecutivo ed il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

La FASI può costituire Commissioni di lavoro e strutture di servizio.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito.

Art. 7) Il Congresso è il massimo organo deliberativo della FASI.

Si riunisce ogni tre anni e, straordinariamente, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta motivata di almeno due terzi delle Associazioni aderenti.

Il Congresso è composto dai Presidenti (o loro rappresentanti) e dai delegati delle Associazioni eletti nelle Assemblee pregressuali dei soci in misura proporzionale agli iscritti o in relazione all'articolazione territoriale, per le Associazioni aventi sedi autonome in Comuni diversi, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Partecipano al Congresso, con diritto di voto, i membri uscenti del Comitato Esecutivo, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri della Federazione.

Art 8) Il Congresso è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, escluse le modifiche statutarie per la cui adozione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Esso:

- a) fissa l'indirizzo generale della FASI;
- b) stabilisce il numero di componenti elettivi del Comitato Esecutivo in misura non inferiore a sette e non superiore a undici; provvede alla loro elezione come stabilito dal Regolamento del Congresso;
- c) può eleggere il Presidente onorario;
- d) provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) approva e modifica lo Statuto.

Art. 9) Il Congresso è convocato, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente della FASI, e in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente nelle forme dettate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo deliberativo della Federazione tra un Congresso e l'altro.

Si riunisce almeno una volta all'anno.

È convocato dal Presidente della FASI e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, nel rispetto delle norme e dei tempi dettati dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Esso è composto da:

- a) i Presidenti delle Associazioni o loro delegati;
- b) i membri del Comitato Esecutivo;
- c) i componenti della FASI presso la Consulta regionale per l'emigrazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato in riunione straordinaria se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei suoi componenti in carica; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:

- a) eleggere il Presidente e i due Vicepresidenti (di cui uno vicario) della FASI a maggioranza degli aventi diritto;
- b) eleggere o designare i rappresentanti della FASI in tutti gli Organismi o Enti dove tale rappresentanza sia prevista o richiesta;
- c) di approvare i rendiconti finanziari ed i bilanci preventivi nonché i programmi di massima;
- d) di approvare eventuali modifiche alle Circoscrizioni Territoriali;

- e) di approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto sociale proposto dal Comitato Esecutivo, entro sei mesi dalla fine del Congresso;
- f) di curare il conseguimento dei fini statutari;
- g) di garantire e verificare, nell'ambito dei fini statutari, l'attuazione dei deliberati congressuali, costituendo, qualora insorgano questioni di carattere interpretativo, apposite commissioni di lavoro;
- h) di deliberare, su proposta delle Circoscrizioni di competenza geografica e sentito il parere del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri, sulle domande di ammissione di nuove Associazioni, o sulla loro cancellazione per il venir meno dei requisiti di appartenenza o su richiesta dell'Associazione aderente.
- i) di ratificare le decisioni del Collegio dei Probiviri, qualora riguardino provvedimenti di sospensione o di decadenza nei confronti delle Associazioni aderenti alla FASI e di dare esecuzione alle proposte di adozione di provvedimenti disciplinari inoltrate dallo stesso Collegio;
- l) di approvare le norme congressuali;
- m) di prendere atto della decadenza dei componenti elettivi del Comitato Esecutivo e di convalidarne la surroga con i primi dei non eletti.

Art. 12) Il Presidente ha la rappresentanza legale della FASI di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Tesoriere che partecipa, quando richiesto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, con solo voto consultivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte, con le conseguenti responsabilità, dal Vicepresidente vicario.

La carica di Presidente di FASI è incompatibile con quella di Presidente di Associazione.

Art. 13) Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) i membri eletti dal Congresso;
- b) i Coordinatori di ciascuna Circoscrizione territoriale eletti in ciascuna di esse;
- c) i Coordinatori nazionali delle donne e dei giovani, eletti dai rispettivi coordinamenti nazionali;
- d) il Presidente onorario.

Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto per tre legislature consecutive.

Nel caso d'impedimento permanente o di decadenza dalla carica per qualsiasi causa, sarà convocato un Consiglio Direttivo Nazionale per procedere all' elezione di un nuovo Presidente.

Fino alla nuova elezione lo sostituisce il Vicepresidente vicario.

Il Comitato Esecutivo è integrato dai rappresentanti della FASI presso la Consulta Regionale per l'emigrazione.

Il Presidente Onorario ed i rappresentanti presso la Consulta hanno voto consultivo.

Art. 14) Il Comitato Esecutivo ha il compito:

- a) di affiancare il Presidente nella gestione della FASI;
- b) di dare esecuzione ai deliberati ed agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) di redigere e proporre al Consiglio Direttivo Nazionale i bilanci preventivi ed i rendiconti finanziari;
- d) di deliberare gli atti di ordinaria amministrazione e di assumere eventuali e necessari provvedimenti d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica sino al Congresso successivo.

I suoi membri possono essere rieletti.

CAPO IV – ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

Art. 15) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti; nomina il suo Presidente; dura in carica sino al Congresso successivo.

Ad esso compete il controllo dell'attività finanziaria ed amministrativa, nel rispetto anche delle disposizioni del Codice Civile e della normativa fiscale, nonché delle normative di spesa emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 16) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti; nomina il suo Presidente; dura in carica sino al Congresso successivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FASI e le Associazioni circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente Statuto e di altre norme regolamentari e non, legittimamente adottate;
- b) esprimere un parere obbligatorio al Direttivo Nazionale riguardo all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli Organismi dirigenti della FASI, nonché delle

Associazioni aderenti che si rendessero responsabili di violazioni alle norme statutarie o regolamentari e non, nonché alle deliberazioni legittimamente adottate.

Il Collegio dei Probiviri agisce su iniziativa degli altri organi statutari o di ciascuno dei loro componenti, nonché su iniziativa delle singole Associazioni, e, comunque, di una o entrambe le parti contendenti.

Al Collegio dei Probiviri è inoltre demandato il compito di organo di Appello (se previsto dagli Statuti delle Associazioni federate) sulle decisioni prese dagli Organi statutari delle Associazioni verso i propri soci.

Nel caso in cui il giudizio dei Probiviri riguardi l'Associazione di appartenenza di un componente del Collegio, quest'ultimo viene sostituito, per la circostanza, dal primo dei supplenti.

CAPO V – CONFLITTUALITA' STATUTARIE E MISURE DISCIPLINARI

Art. 17) Dimissioni.

Le Associazioni possono recedere dalla partecipazione alla FASI solo con delibera dell'Assemblea dell'Associazione medesima, accolta e ratificata dal Direttivo Nazionale.

Art. 18) Commissariamento.

In caso di grave crisi del funzionamento (ossia per mancato rispetto alla conduzione secondo i principi previsti all'art. 1 del presente Statuto) degli Organi dirigenti di una Associazione, e di mancata rendicontazione dei contributi della Regione Autonoma della Sardegna, il Comitato Esecutivo della FASI, sentito il parere dei Probiviri e del Coordinatore della Circostrizione, può nominare un Commissario straordinario con il compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei soci.

Il Commissario straordinario ha il compito di garantire altresì gli adempimenti di legge nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e della FASI.

Art. 19) Sospensione.

La FASI ha il compito di indicare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e contribuisce alle proposte dei progetti regionali e alla loro gestione.

L'Associazione che non ottemperasse agli obblighi previsti di buona gestione e rendicontazione delle risorse sarà oggetto di provvedimenti amministrativi fino alla sospensione della erogazione delle risorse.

Ove non ci siano più le condizioni per un' Associazione di continuare ad operare secondo le regole statutarie della FASI, il Comitato Esecutivo, sentito il parere dei Probiviri e del Coordinatore della Circostrizione, propone al Direttivo Nazionale la radiazione dalla FASI.

I provvedimenti disciplinari ed il giudizio finale, adottati dal Direttivo Nazionale sulle varie proposte previste dal presente articolo, sono inappellabili.

CAPO VI - PATRIMONIO E RISORSE

Art. 20) Il patrimonio della FASI è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.

La FASI ha un proprio bilancio ed una amministrazione autonoma per il suo funzionamento, regolata dalle norme dettate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le entrate ordinarie sono costituite da:

- a) contributi degli organi della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) contributi delle Associazioni aderenti;
- c) contributi di Amministrazioni pubbliche o private;
- d) contributi di Enti pubblici o privati;
- e) contributi di privati;
- f) proventi dalle manifestazioni, dalle attività e dalle gestioni della FASI.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Un eventuale avanzo di gestione non viene distribuito ai soci, ma riutilizzato nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Proventi straordinari saranno gli eventuali patrimoni ceduti dalle Associazioni aderenti che si sciolgono, la destinazione di questi proventi devono essere decisi dal Direttivo Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) Le norme sulle incompatibilità delle cariche elettive si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 22) Il Regolamento di attuazione delle norme del presente Statuto è predisposto dal Comitato Esecutivo della FASI e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le norme hanno verso i soci lo stesso potere vincolante delle norme statutarie.

Art. 23) In caso di scioglimento della FASI deliberato da una maggioranza di $\frac{3}{4}$ degli associati, il Congresso, convocato a questo fine, provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa deliberazione del Congresso stesso sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo e nell'osservanza delle disposizioni di legge.

In prima istanza il patrimonio dovrà essere devoluto alla Regione Autonoma della Sardegna destinato a fini di utilità sociale.

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi nazionali e regionali sarde vigenti in materia di associazionismo e di emigrazione.